SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 giugno 1990

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Catania

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 40:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° giugno 1990, n. 137.

Nuovo ordinamento dell'ente autonomo La Triennale di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esposizione nazionale e internazionale di arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, eretta in ente autonomo con il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e successive modificazioni, assume la denominazione di «ente autonomo La Triennale di Milano».

2. L'ente, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è istituzione di cultura ed ha lo scopo di svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare nei campi dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del *design*, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono.

3. L'ente promuove nei campi di cui al comma 2 anche attività di carattere nazionale e internazionale, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive.

4. Almeno ogni tre anni l'ente organizza una esposizione a carattere internazionale.

5. Nello svolgimento della propria attività di documentazione e di studio, l'ente può valersi della collaborazione di altre istituzioni culturali italiane e straniere.

Art. 2.

1. La sede dell'ente autonomo La Triennale di Milano è in Milano, nel Palazzo dell'arte, che è a sua permanente disposizione.

2. Le attività previste dall'articolo 1 si possono svolgere, oltre che nello stesso Palazzo dell'arte, anche nelle zone adiacenti del Parco del Sempione, mediante accordi con il comune di Milano, nonché nel quartiere sperimentale modello denominato «Q T 8» e dovunque sia ritenuto opportuno in Italia ed all'estero.

Art. 3.

1. Il patrimonio dell'ente è costituito da mobili ed immobili di cui l'ente autonomo La Triennale di Milano è proprietario, nonché da lasciti e donazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso per le finalità dell'ente medesimo.

Art. 4.

1. L'ente provvede ai suoi compiti con:

a) il contributo ordinario dello Stato;

b) il contributo annuale del comune di Milano;

c) i proventi di gestione;

d) i redditi del suo patrimonio;

e) eventuali contributi straordinari dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

f) contributi ed assegnazioni di enti, associazioni e privati italiani e stranieri, anche tramite convenzioni finalizzate al conseguimento degli scopi dell'ente;

g) contributi ed assegnazioni di Stati stranieri ed organizzazioni internazionali pubbliche e private.

Art. 5.

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e ne promuove le attività.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione elettiva effettuata, nella prima seduta, dal consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i membri designati dal consiglio comunale di Milano, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7.

3. Su delega del consiglio di amministrazione il presidente provvede, tramite proprie ordinanze, all'assunzione degli impegni in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione.

4. Nei casi di urgenza, il presidente decide con proprie ordinanze. Queste devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile, qualora la materia oggetto dell'ordinanza medesima sia compresa fra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 10 o comporti un impegno di spesa che superi il limite di cui alla lettera *h)* dello stesso comma.

Art. 7.

1 Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e rispettivamente designati:

a) cinque dal consiglio comunale di Milano;

b) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

c) due dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

d) uno dal Ministro degli affari esteri;

e) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) uno dal Ministro dei lavori pubblici;

g) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

h) uno dal consiglio nazionale degli ordini degli architetti.

2. Per la designazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 ciascun consigliere comunale vota per non più di tre nomi.

3. Il presidente e i consiglieri di amministrazione possono essere rieletti.

Art. 8.

1. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare fino a quattro consiglieri aggiunti, con voto consultivo, scegliendoli fra personalità idonee a sostenere l'attività e l'organizzazione dell'ente.

2. I consiglieri aggiunti partecipano a tutte le sedute del consiglio, esprimono il loro voto consultivo prima delle votazioni delle delibere consiliari e possono far parte a pieno titolo di commissioni e gruppi di lavoro espressi dal consiglio medesimo.

3. I consiglieri aggiunti decadono con il decadere del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

1. Il presidente ed i consiglieri di amministrazione restano in carica per quattro anni.

2. I consiglieri di amministrazione dimissionari, o decaduti ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, o deceduti, vengono sostituiti con designazione da parte dell'ente di provenienza, sono nominati secondo le procedure previste dall'articolo 7 e durano in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano in carica almeno sette dei suoi membri.

4 Alle designazioni dei consiglieri di amministrazione gli enti aventi titolo provvedono in tempo utile affinché non si verifichino periodi di vacanza in seno al consiglio di amministrazione.

5. Allo scadere del mandato del consiglio, onde garantire la continuità nella gestione dell'ente, il presidente svolge le funzioni di commissario fino all'entrata in carica del nuovo consiglio.

6. Per il presidente ed i consiglieri di amministrazione è prevista una indennità di carica da determinarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 10.

1. Il consiglio di amministrazione delibera su:

a) la nomina del direttore generale, da assumere ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

b) la realizzazione dei fini istituzionali di cui all'articolo 1;

c) la nomina di esperti, commissioni o gruppi di studio in conformità alle esigenze dell'ente;

d) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

e) gli atti che comportino conseguenze sul patrimonio dell'ente;

f) sullo stare e promuovere giudizi, in ogni sede, ivi incluse quelle arbitrali, sulle transazioni, e accettazione di lasciti, donazioni e contributi;

g) i rapporti con Stati che partecipano a manifestazioni dell'ente;

h) i limiti di spesa all'interno dei quali il presidente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, può procedere con propria ordinanza;

i) il regolamento organico e dei servizi dell'ente e le sue modifiche, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

2. L'invito alle sedute, da diramarsi ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del collegio dei revisori dei conti con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza, deve comprendere l'ordine del giorno.

3. Le sedute del consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

4. Le delibere del consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I consiglieri di amministrazione che non partecipino per tre volte consecutive alle sedute del consiglio senza darne giustificazione sono dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione che ne dà comunicazione all'organo proponente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 11.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi e può essere inoltre convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei suoi componenti in carica lo richieda.

Art. 12.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'ente ed è così composto:

a) tre membri effettivi, designati uno dal Ministro del tesoro, tra i dirigenti della Ragioneria dello Stato, con funzioni di presidente, uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed uno dal consiglio comunale di Milano;

b) due membri supplenti, designati uno dal Ministro del tesoro ed uno dal consiglio comunale di Milano.

2. Il collegio esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le strutture contabili relative alla gestione dell'ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa, riferendone al consiglio di amministrazione secondo le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

3. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per non più di una volta.

4. I membri del collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.

5. Agli stessi spetta un compenso, da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione in misura pari a quello stabilito per i consiglieri.

Art. 13.

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente; ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'ente stesso, conformemente alle delibere del consiglio di amministrazione e alle ordinanze del presidente, e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'ente; previa deliberazione consiliare ed entro i limiti nella medesima indicati, può disporre autonomamente assunzioni di impegni di spesa.

2. Il direttore generale partecipa, con funzioni di segretario e con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione. Riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione anche tramite il presidente.

Art. 14.

1. L'ente autonomo La Triennale di Milano è ammesso, per tutte le sue manifestazioni, ad usufruire delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

2. L'ente si avvale della rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 15.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge trova vigore la normativa generale relativa agli enti pubblici di notevole rilievo di analoga natura giuridica.

2. L'ente è sottoposto alla disciplina di cui alle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il R.D.L. n. 949/1931 reca: «Istituzione di un ente autonomo denominato "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) è il seguente:

«Art. 11. — Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 32 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) è il seguente:

«Art. 32 *(Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione)*. — I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una volta sola.

I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Le indennità di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dei consigli di amministrazione non possono far parte a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 70/1975 è il seguente:

«Art. 5 *(Assunzioni)*. — Le assunzioni del personale dipendente dagli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dell'articolo 16.

Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

I concorsi consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneità.

Per le qualifiche previste alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 16, l'espletamento dei concorsi richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.

I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva.

Il direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile».

Note all'art. 15:

— Per la legge n. 70/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.

— La legge n. 93/1983 è la legge quadro sul pubblico impiego.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1554):

Presentato dall'on. QUERCIOLI ed altri il 24 settembre 1987.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 21 ottobre 1987, con pareri delle commissioni I, II, III, V e VI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 25 gennaio 1989, 8 febbraio 1989.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 18 ottobre 1989.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 25 ottobre 1989 e approvato il 21 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1987):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 19 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 10 maggio 1990 e approvato il 16 maggio 1990.

90G0180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1990, n. 138.

Regolamento recante l'estinzione della corporazione dei piloti del porto di Porto Santo Stefano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1953, n. 369, che istituisce la corporazione di piloti nel porto di Porto Santo Stefano;

Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 25 giugno 1977, concernente la classificazione nella seconda categoria della corporazione dei piloti del porto di Porto Santo Stefano;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla estinzione della corporazione dei piloti del porto di Porto Santo Stefano, essendone venuto meno l'elemento personale e patrimoniale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

È estinta la corporazione dei piloti del porto di Porto Santo Stefano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1990

COSSIGA

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 22

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 86 del codice della navigazione è così formulato:

«Art. 86 (*Istituzione del servizio di pilotaggio*). — Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.

La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota».

— Il D.M. 25 gennaio 1977 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1977.

90G0181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1990, n. 139.

Regolamento di attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 373, concernente realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata«Colombo '92», avente come tema «Cristoforo Colombo: la nave e il mare».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 373, recante «Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare"»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1988, con il quale si è provveduto a nominare il commissario generale dell'Esposizione internazionale specializzata di cui alla citata legge n. 373 del 1988;

Considerato che il predetto incarico, anche con riferimento alle disposizioni della convenzione concernente le esposizioni internazionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 373 del 1988, comporta funzioni rilevanti e complesse nonché esigenze di rappresentanza in Italia e all'estero;

Considerato che per assicurare l'attuazione di quanto disposto all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge n. 373 del 1988 appare necessario integrarne la disciplina relativamente ad attività, modalità di gestione, strutture e mezzi occorrenti all'ufficio del commissario generale della predetta Esposizione;

Visto il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 aprile 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Supporti organizzativi

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni del commissario generale dell'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92» avente come tema «Cristoforo Colombo: la nave e il mare», di seguito denominato commissario, è costituita apposita segreteria organizzativa alle sue dipendenze.

2. La segreteria di cui al comma 1 si compone di personale assunto dal commissario con contratto di diritto privato avente durata massima fino al 1° luglio 1993; il relativo trattamento economico viene stabilito con riferimento ai contratti nazionali vigenti per il settore commerciale.

3. L'impegno complessivo di spesa annua relativo ai trattamenti economici di cui al comma 2, al lordo delle ritenute di legge, non potrà comunque essere superiore a un importo pari al 30% dell'autorizzazione di spesa annua di cui all'art. 1, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 373.

4. Il commissario è autorizzato a stipulare con soggetti di natura pubblica e privata apposite convenzioni per la consulenza in attività inerenti l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2.

Indennità

1. Con decorrenza dalla data di effettiva assunzione delle funzioni e per tutta la durata dell'incarico, al commissario è attribuita una indennità pari a L. 12.000.000 mensili, al lordo delle ritenute di legge.

2. All'indennità di cui al comma 1 si aggiunge unicamente il trattamento economico di missione in Italia e all'estero, che viene corrisposto equiparando a tal fine il commissario al personale del gruppo 2° di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1983, concernente determinazione delle diarie per le missioni all'estero, mentre per le missioni in Italia si fa riferimento all'art. 1, commi 4 e 4-*bis*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37.

Art. 3.

Fondi

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Il commissario è responsabile della destinazione dei fondi assegnatigli a spese aventi diretta attinenza con il proprio incarico.

3. Nel piano annuale delle attività che il commissario presenta al Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 373 del 1988, sono determinati la ripartizione della spesa ed i limiti per ciascuna tipologia di spese, complessivamente considerata, in relazione all'autorizzazione di spesa annua di cui al predetto comma 4.

Art. 4.

Gestione

1. Ai fini della realizzazione della manifestazione di cui alla legge n. 373 del 1988, il commissario gestisce i fondi assegnatigli e ordina ogni spesa necessaria, in Italia e all'estero, per le attività derivanti dal proprio incarico, ivi comprese le spese di rappresentanza, gravando i relativi oneri sulla autorizzazione di spesa annua di cui all'art. 1, comma 4, della legge predetta, nei limiti indicati dal piano annuale ai sensi dell'art. 3.

2. Gli oneri corrispondenti ai trattamenti economici di cui all'art. 1, comma 2, all'art. 2 ed all'art. 5, comma 3, nonché quelli relativi al funzionamento del collegio di cui al medesimo art. 5, gravano sulla autorizzazione di spesa annua di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 373 del 1988.

3. I rendiconti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 373 del 1988, approvati dal collegio di cui all'art. 5, sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 5.

Revisori dei conti

1. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Ministro del tesoro tra i dipendenti del medesimo Ministero e due dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali; oltre ai predetti membri effettivi, con il medesimo decreto saranno nominati due membri supplenti dipendenti, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. La presidenza del collegio di cui al comma 1 spetta al revisore designato dal Ministro del tesoro.

3. Ai revisori dei conti verrà corrisposto per l'attività svolta un compenso pari a L. 1.200.000 annue al lordo delle ritenute di legge, maggiorandosi tale importo del 50% per il presidente del collegio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 21

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— L'art. 1 della legge n. 373/1988 è così formulato:

«Art. 1. — 1. Nella ricorrenza del V Centenario della scoperta dell'America avrà luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992 "Colombo '92", Esposizione internazionale specializzata avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".

2. Ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948 reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con

protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972 reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, nomina, con proprio decreto, il commissario generale dell'Esposizione.

3. Il commissario cura i rapporti con il Bureau International des Expositions, rappresenta lo Stato italiano negli atti relativi alla Esposizione, svolge le attività di promozione delle iniziative presso gli Stati esteri e intrattiene relazioni con i partecipanti stranieri. Il commissario rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali di cui al comma 2.

4. Per il finanziamento dell'attività del commissario è autorizzata la spesa annua di 1 miliardo di lire a decorrere dal 1988. Il commissario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministro per i beni culturali e ambientali il piano annuale di attività relativo all'anno successivo; è tenuto altresì a presentare il rendiconto semestrale delle spese nonché, entro il 1° luglio 1993, il rendiconto finale».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 373/1988 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— I commi 4 e *4-bis* dell'art. 1 del D.L. n. 413/1989 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego) così dispongono:

«4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'art. 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto».

Il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazionedell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), soprarichiamato, è il seguente: «1. L'indennità di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in misura ridotta qualora gli stessi chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio».

Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio sono state stabilite con D.P.C.M. 16 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1990.

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 373/1988 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 373/1988 si veda nelle note alle premesse.

90G0182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 1990.

Approvazione del modello 1Na C.E.U. per la dichiarazione delle unità immobiliari di nuova costruzione ai fini della loro iscrizione nel catasto edilizio urbano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 6 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, in legge con legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, che ha apportato modificazioni alla legge sopra citata;

Visto l'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto l'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge con legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Considerata la necessità di integrare le informazioni riportate sul modello 1N a suo tempo approvato con decreto ministeriale 9 marzo 1985 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985;

Decreta:

È approvato l'unito modello di scheda — denominato modello 1Na C.E.U., parte I e parte II — per la dichiarazione delle unità immobiliari di nuova costruzione ai fini della loro iscrizione nel catasto edilizio urbano, che sostituisce a far tempo dal 1° ottobre 1990 il modello ora in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

MODULARIO
F. - Cat. S.T. - 175

MOD. 1Na - Parte I
C. E. U.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Ufficio Tecnico Erariale di ....

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE URBANA

(Legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con Decreto Legislativo 8 aprile 1948, n. 514 e con Legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione del Decreto Legge 19 dicembre 1984, n. 853)

DICHIARAZIONE DI FABBRICATO URBANO A DESTINAZIONE ORDINARIA

A UBICAZIONE DEL FABBRICATO

COMUNE di ....

LOCALITÁ (frazione, borgata, ecc.) ....

VIA .... n° civico ....

....

....

....

B RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO

C.T. - Sez. ...., foglio n. ...., particella n. ....

C.E.U. - Sez. ...., foglio n. ...., particella n. ....

C DITTA DA ISCRIVERE NEL C.E.U. (Persone fisiche)

1			2		
NUMERO DI CODICE FISCALE			NUMERO DI CODICE FISCALE		
COGNOME			COGNOME		
NOME	SESSO	DATA DI NASCITA	NOME	SESSO	DATA DI NASCITA
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV.
DIRITTO REALE			DIRITTO REALE		
ALIQUOTE: DI PROPRIETÀ ‰	DI REDDITO ‰		ALIQUOTE: DI PROPRIETÀ ‰	DI REDDITO ‰	

ALLEGATI:

n° ... MOD. 1N Parte II

n° .... PLANIMETRIE

RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

La presente dichiarazione è stata presentata il

(Bollo d'Ufficio)

Numero di protocollo (Mod. 97)

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

....

segue C — DITTA DA ISCRIVERE NEL C.E.U. (Persone fisiche)

3 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV

DIRITTI REALI

ALIQUOTE:

DI PROPRIETÀ ‰ DI REDDITO ‰

4 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV.

DIRITTI REALI

ALIQUOTE:

DI PROPRIETÀ ‰ DI REDDITO ‰

5 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV.

DIRITTI REALI

ALIQUOTE:

DI PROPRIETÀ ‰ DI REDDITO ‰

6 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV.

DIRITTI REALI

ALIQUOTE:

DI PROPRIETÀ ‰ DI REDDITO ‰

RESIDENZA DEL PRIMO INTESTATARIO:

COMUNE | PROV. | VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

C bis — DITTA DA ISCRIVERE NEL C.E.U. (Persone giuridiche)

1 NUMERO DI CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE

SIGLA (eventuale) DELLA SOC. O ENTE | NATURA GIURIDICA

SEDE LEGALE: COMUNE | PROV. | VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

DIRITTI REALI | ALIQUOTE: DI PROPRIETÀ ‰ DI REDDITO ‰

2 NUMERO DI CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE

SIGLA (eventuale) DELLA SOC. O ENTE | NATURA GIURIDICA

SEDE LEGALE: COMUNE | PROV. | VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

DIRITTI REALI | ALIQUOTE: DI PROPRIETÀ ‰ DI REDDITO ‰

D — RIFERIMENTI TEMPORALI

ANNO: DI COSTRUZIONE .... DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE: ....

E ELEMENTI DESCRITTIVI DEL FABBRICATO

E/1 POSIZIONE RISPETTO AI FABBRICATI CIRCOSTANTI

Isolato ☐
Contiguo ☐
A schiera ☐ n. ....

Fa parte di un complesso immobiliare
NO ☐ SI ☐
se SI specificare: fabbricati n. ....

PRESENZA DI CORPI ACCESSORI: NO ☐; SI ☐ se SI, n. ....

E/2 DESTINAZIONE E NUMERO DELLE UNITÁ IMMOBILIARI NELLE QUALI É SUDDIVISO IL FABBRICATO

Abitazioni	☐	n.	Negozi	☐	n. ....
Magazzini	☐	n.	Laboratori	☐	n. ....
Box o posti auto	☐	n.	Autorimessa collettiva	☐	n. ....
Uffici privati	☐	n.	Locali per attività sportive	☐	n. ....

Unità immobiliari censibili nel gruppo «B» (specificare) ....

.... ☐ n. ....

IL FABBRICATO È CON CORTILE INTERNO: SI ☐

IL FABBRICATO SI ARTICOLA IN N. .... SCALE

con accesso: unico dall'esterno ☐
plurimo dall'esterno ☐
dal cortile interno ☐

E/3 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL FABBRICATO

IL NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA È LO STESSO PER TUTTI I LATI DEL FABBRICATO

SI ☐ numero dei piani ......
NO ☐ numero minimo dei piani
numero massimo dei piani ...

IL NUMERO DEI PIANI ENTRO TERRA È LO STESSO PER TUTTI I LATI DEL FABBRICATO

SI ☐ numeri dei piani ....
NO ☐ numero minimo dai piani ....
numero massimo dei piani ....

CORPI ACCESSORI:

	corpo accessorio n. 1	corpo accessorio n. 2	corpo accessorio n. 3	corpo accessorio n. 4	corpo accessorio n. 5
piani fuori terra	n.	n.	n.	n.	n. ....
piani entro terra	n.	n.	n.	n.	n. ....

F DESTINAZIONE DEGLI SPAZI AD USO COMUNE

F/1 DESTINAZIONE DEGLI SPAZI COPERTI

		Nel fabbricato		Comune al complesso immobiliare	
		NO	SI	NO	SI
Guardiola custode		☐	☐	☐	☐
Alloggio custode		☐	☐	☐	☐
Sala riunioni		☐	☐	☐	☐
Atrio	(mq .... circa)	☐	☐	☐	☐
Porticato - Piloty		☐	☐	☐	☐
Lavatoio		☐	☐	☐	☐
Piscina	(mq. ....)	☐	☐	☐	☐
Altro impianto sportivo (specificare)		☐	☐	☐	☐
Altra destinazione (specificare)		☐	☐	☐	☐

F/2 DESTINAZIONE DEGLI SPAZI SCOPERTI

		Nel fabbricato		Comune al complesso immobiliare	
		NO	SI	NO	SI
Terrazza	(mq. ....)	☐	☐		
Cortili e camminamenti	(mq... ....)	☐	☐	☐	☐
Verde	(mq. ....)	☐	☐	☐	☐
Parcheggio auto:	(per posti n. ....)	☐	☐	☐	☐
Tennis:	(campi n. ....)	☐	☐	☐	☐
Piscina	(mq. ....)	☐	☐	☐	☐
Altro impianto sportivo (specificare)		☐	☐	☐	☐
Altra destinazione (specificare)		☐	☐	☐	☐

G POSIZIONE DEL FABBRICATO

TIPO DI AFFACCIO PREVALENTE

	FACCIATA						
	N. 1 (*)	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5	N. 6	N. 7
Su strada larga oltre 10 metri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Su strada larga da 5 a 10 metri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Su strada larga fino a 5 metri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Su piazza, largo o simile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Su distacco con fabbricato per abitazioni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Su distacco con fabbricato ad uso diverso (specificare)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Su verde pubblico	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Su verde privato: parco o giardino	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
attività agricola	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Altro (specificare)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Facciata in aderenza		☐	☐	☐	☐	☐	☐

(*) Dell'accesso principale.

H CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

H/1 STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

- Muratura ☐
- Cemento armato ☐
- Ferro ☐
- Prefabbricate ☐
- Altro o tipiche del luogo (specificare) .... ☐

H/2 COPERTURA

- A terrazza praticabile ☐
- A terrazza non praticabile ☐
- A tetto ☐

H/3 TAMPONATURE

- Muratura ☐
- Muratura con intercapedine isolante ☐
- Pannelli prefabbricati ☐
- Facciate continue in vetro e metallo ☐
- Altro o tipiche del luogo (specificare) .... ☐

I DOTAZIONE DI IMPIANTI

IMPIANTO	Nel fabbricato NO	Nel fabbricato SI	Comune al complesso immobiliare NO	Comune al complesso immobiliare SI
Idrico	☐	☐		
Elettrico	☐	☐		
Gas	☐	☐		
Telefonico	☐	☐		
Fognario	☐	☐		
Riscaldamento centralizzato	☐	☐	☐	☐
Acqua calda centralizzata	☐	☐	☐	☐
Condizionamento centralizzato	☐	☐	☐	☐
Citofonico	☐	☐	☐	☐
Video-citofonico	☐	☐	☐	☐
Antenna TV centralizzata	☐	☐		
Ascensore: (impianti numero ....)	☐	☐		
Montacarichi	☐	☐		
Altro (specificare)	☐	☐	☐	☐
Fonti energetiche alternative	☐	☐	☐	☐

se SI quali: ....

L CARATTERISTICHE DI FINITURA DELLE PARTI ESTERNE DEL FABBRICATO

L/1 TIPO PREVALENTE DI FINITURA ESTERNA

	Facciata principale	Altre facciate
Tinteggiatura	☐	☐
Resino - plastica	☐	☐
Piastrelle di klinker, cotto o simili	☐	☐
Marmo o pietra naturale	☐	☐
Pannelli in metallo, materiali plastici e simili	☐	☐
Legno	☐	☐
Solo intonaco	☐	☐
Altro o tipiche del luogo (specificare)........................	☐	☐

L/2 SERRAMENTI ESTERNI (portone, cancello, ecc.) DEGLI ACCESSI AL FABBRICATO

	Portone	Altri accessi
Legno	☐	☐
Metallo	☐	☐
Altro (specificare)	☐	☐

L/3 FINITURE DI PARTICOLARE PREGIO

indicare se il fabbricato è dotato di finiture o modalità esecutive di carattere ornamentale:

NO ☐ SI ☐ se SI specificare

....

....

M CARATTERISTICHE DI FINITURE DELLE PARTI INTERNE COMUNI

M/1 TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE DELL'ATRIO E DELLE SCALE

	Atrio	Scale
Marmo o pietra naturale	☐	☐
Piastrelle in ceramica, cotto, gres e simili	☐	☐
Moquette e altri tessili	☐	☐
Materiali plastici e simili	☐	☐
Legno	☐	☐
Altro o tipico del luogo (specificare)........................	☐	☐

ACCERTAMENTO
DELLA PROPRIETÀ
IMMOBILIARE URBANA

COMUNE

di . . . .

RICEVUTA
DI DICHIARAZIONE DI
FABBRICATO URBANO

La Ditta (1)

cognome . . . . .

nome . . . .

comune di nascita . . . .

data di nascita . . . . .

Ha presentato dichiarazione di fabbricato urbano

nel comune di . . . . .

località . . . .

via . . . . .

n° civico ..

(1) Segnare i dati anagrafici del solo primo intestatario.

Data di presentazione

Numero di protocollo mod. 97

. . . .

Bollo
d'Ufficio

Il Funzionario ricevente

. . . .

MODULARIO

MOD. 1Na - Parte II
C.E.U.

Ufficio Tecnico Erariale di

DICHIARAZIONE DI UNITÁ IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ORDINARIA

a IDENTIFICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

DESTINAZIONE ...

RIFERIMENTI TOPONOMASTICI: COMUNE DI ...

via (piazza, ecc.) ... n° civico

lotto ... edificio ... scala ... piano ... interno ... n° (per box, ecc.)

b RIFERIMENTI CATASTALI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

Sezione ..., foglio n. ..., particella n. ..., sub ...

c DITTA DA ISCRIVERE NEL C.E.U. (Persone fisiche)

1 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV

DIRITTO REALE

ALIQUOTE DI PROPRIETÁ ... % DI REDDITO ... %

2 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV

DIRITTO REALE

ALIQUOTE DI PROPRIETÁ ... % DI REDDITO ... %

3 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV

DIRITTO REALE

ALIQUOTE DI PROPRIETÁ ... % DI REDDITO ...

4 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME | SESSO | DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV

DIRITTO REALE

ALIQUOTE DI PROPRIETÁ ... % DI REDDITO ... %

Collegamenti d'Ufficio:

RISERVATO ALL UFFICIO TECNICO ERARIALE

La presente dichiarazione è stata (Bollo d'Ufficio)

presentata il ...

Numero di protocollo (Mod. 97) ...

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

segue C — DITTA DA ISCRIVERE NEL C.E.U. (Persone fisiche)

5 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME — SESSO — DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV.

DIRITTI REALI

ALIQUOTE

DI PROPRIETÀ ... % DI REDDITO ... %

6 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME — SESSO — DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV.

DIRITTI REALI

ALIQUOTE:

DI PROPRIETÀ ... % DI REDDITO ... %

7 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME — SESSO — DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV.

DIRITTI REALI

ALIQUOTE

DI PROPRIETÀ ... % DI REDDITO ... %

8 NUMERO DI CODICE FISCALE

COGNOME

NOME — SESSO — DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROV.

DIRITTI REALI

ALIQUOTE:

DI PROPRIETÀ ... % DI REDDITO ... %

RESIDENZA DEL PRIMO INTESTATARIO:

COMUNE — PROV. — VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

C bis — DITTA DA ISCRIVERE NEL C.E.U. (Persone giuridiche)

1 NUMERO DI CODICE FISCALE — DENOMINAZIONE

SIGLA (eventuale) DELLA SOC. O ENTE — NATURA GIURIDICA

SEDE LEGALE: COMUNE — PROV. — VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DIRITTI REALI

ALIQUOTE:

DI PROPRIETÀ ... % DI REDDITO ... %

2 NUMERO DI CODICE FISCALE — DENOMINAZIONE

SIGLA (eventuale) DELLA SOC. O ENTE — NATURA GIURIDICA

SEDE LEGALE: COMUNE — PROV. — VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DIRITTI REALI

ALIQUOTE:

DI PROPRIETÀ ... % DI REDDITO ... %

d — RIFERIMENTI TEMPORALI

ANNO: DI COSTRUZIONE .... DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE: ....

e DATI METRICI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

e/1 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO "A" (Abitazioni o uffici privati)

1) VANI PRINCIPALI (camere o stanze, saloni, cucina) n......... ; Sup. utile mq. ....

2) ACCESSORI DIRETTI
- Bagni, W.C. n......... ; Sup. utile mq. ....
- Ingressi, corridoi, ripostigli, ecc. n......... ; Sup. utile mq. ....

3) SUPERFICIE LORDA (relativa ai punti 1 e 2) mq. ....

4) ACCESSORI COMPLEMENTARI (cantine, soffitte, ecc.) n......... ; Sup. utile mq. ....

5) DIPENDENZE (ad uso esclusivo)
- Balconi e terrazzi n......... ; mq. ....
- Cortile mq. ....
- Giardino mq. ....
- Piscina, tennis, ecc. (specificare) ....

6) NUMERO DI APPARTAMENTI DEL PIANO SERVITI DALLA STESSA SCALA :
appartamenti numero ....

7) L'UNITA' IMMOBILIARE HA ACCESSO INDIPENDENTE DA QUELLO DELLE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI DEL FABBRICATO : NO ☐ ; SI ☐;

e/2 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO " B " (Alloggi collettivi, uffici pubblici, scuole o istituti di cultura)

1) NUMERO PIANI FUORI TERRA :................ PER COMPLESSIVI mc............E LORDI mq..............
2) NUMERO PIANI ENTRO TERRA :................ PER COMPLESSIVI mc............E LORDI mq..............
3) DIPENDENZE :
- Giardino di mq. ....
- Cortile di mq. ....
- Parcheggio auto per .... posti auto
- Altro (specificare ....
....

e/3 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO " C " (Commerciali ed usi diversi da quelli indicati nei prospetti e/1 ed e/2)

1) LOCALE PRINCIPALE : piano......... lordi mq.................. di cui utili mq..................

2) LOCALE ACCESSORIO :
- piano......... lordi mq.................. di cui utili mq. ....
- piano......... lordi mq.................. di cui utili mq. ....

3) DIPENDENZE o ACCESSORI (specificare) .... mq. ....

4) NUMERO TOTALE DELLE APERTURE .... delle quali :
su strada n. .... su porticati n. .... su spazi interni n. ....

5) IL LOCALE HA ACCESSO CARRABILE : NO ☐ ; SI ☐ ;
6) IL LOCALE E' D'ANGOLO : NO ☐ ; SI ☐ ;

N.B. La superficie lorda è da intendersi comprensiva delle murature esterne.
La superficie utile si identifica con quella calpestabile.

f DOTAZIONI TECNOLOGICHE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

IMPIANTO

	Autonomo NO	Autonomo SI	Centralizzato NO	Centralizzato SI
Riscaldamento	☐	☐	☐	☐
Condizionamento	☐	☐	☐	☐
Acqua calda	☐	☐	☐	☐
Ascensore ad uso esclusivo	☐	☐		
Ascensore (n. ....)			☐	☐
Ascensore di servizio	☐	☐	☐	☐
Montacarichi	☐	☐	☐	☐
Citofonico	☐	☐	☐	☐
Video-citofonico	☐	☐	☐	☐
Altro (specificare)..		☐		☐

g CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI FINITURA

g/1 TIPO PREVALENTE DI TRAMEZZATURE

	NO	SI
Muratura	☐	☐
Pannelli	☐	☐
Pareti mobili	☐	☐
Altro o tipico del luogo (specificare)	☐	☐

g/2 TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE

	Camere o stanze	Cucina e bagno	Altri accessori
Marmo o pietra naturale	☐	☐	☐
Piastrelle in ceramica, cotto, gres o simili	☐	☐	☐
Piastrelle in scaglie di marmo o simili	☐	☐	☐
Moquette o simili	☐	☐	☐
Gomma o sintetici	☐	☐	☐
Parquet	☐	☐	☐
Altro (specificare)..	☐	☐	☐

segue **g** | **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI FINITURA**

g/3 TIPO PREVALENTE DI RIVESTIMENTO O FINITURA DELLE PARETI

	Camere o stanze	Cucina e bagno	Altri accessori
Tinteggiatura o tappezzeria in carta	☐	☐	☐
Piastrelle in ceramica e simili	☐	☐	☐
Materiale plastico e simili	☐	☐	☐
Altro (specificare)	☐	☐	☐

g/4 TIPO PREVALENTE DI INFISSI

INFISSI INTERNI:		porta d'ingresso	porte interne
	legno massello	☐	☐
	legno tamburato	☐	☐
	metallo	☐	☐
	altro (specificare)	☐	☐

INFISSI ESTERNI:		finestra	doppio infisso	vetro-camera
	legno	☐	☐	☐
	metallo	☐	☐	☐
	altro (specificare)	☐	☐	☐

GLI INFISSI ESTERNI SONO FORNITI DI:		
	persiane scorrevoli	☐
	persiane ad ante	☐
	avvolgibili in legno	☐
	avvolgibili in plastica	☐
	avvolgibili in metallo	☐

g/5 PARTICOLARI FINITURE DI PARETI E SOFFITTI

Indicare se l'unità immobiliare è dotata di finiture di carattere ornamentale:

....

....

h AFFACCI O VEDUTE PARTICOLARI

INDICARE SE L'UNITÀ IMMOBILIARE HA VISTA LIBERA SU:

a) opere architettoniche di valore artistico o storico: NO ☐ SÌ ☐
se SÌ: (specificare) . . . .

con numero finestre di vano principale
con numero finestre di vano accessorio

b) luoghi naturali di valore paesaggistico: NO ☐ SÌ ☐
se SÌ: (specificare) ....

con numero finestre di vano principale
con numero finestre di vano accessorio

c) zone industriali, fonti di inquinamento e simili: NO ☐ SÌ ☐
se SÌ: (specificare) ....

con numero .... finestre di vano principale
con numero .... finestre di vano accessorio

i ESENZIONI FISCALI E VINCOLI

L'UNITÀ IMMOBILIARE GODE DI ESENZIONE NO ☐ SÌ ☐ fino al ....

L'UNITÀ IMMOBILIARE É SOGGETTA A VINCOLI ARTISTICI O STORICI AI SENSI DELLA LEGGE 1° GIUGNO 1939, N. 1089

NO ☐ SÌ ☐ (specificare il tipo del vincolo)..........

La presente dichiarazione è resa da: a)..........
(firma del proprietario, del legale rappresentante, ecc. ...)

b) ....
(titolo, nome e cognome del tecnico)

iscritto all'albo de della prov. .... N. ....

data ...... Firma ....

(Timbro del tecnico)

ACCERTAMENTO
DELLA PROPRIETÀ
IMMOBILIARE URBANA

COMUNE

di ... .

RICEVUTA
DI DICHIARAZIONE
DI UNITÀ
IMMOBILIARE URBANA

La Ditta ....

cognome ....

nome ....

comune di nascita ....

data di nascita ....

Ha presentato dichiarazione di unità immobiliare urbana

nel comune di ....

località ....

via ....

.... n° civico ....

lotto .. edif. sc. ...... p ...... int. ....

(1) Segnare i dati anagrafici del solo primo intestatario

Data di presentazione

....

Numero di protocollo mod. 97

....

Bollo
d'Ufficio

Il Funzionario ricevente

....

90A2499

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 giugno 1990.

Approvazione del nuovo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Vista la delibera adottata dall'assemblea straordinaria dei partecipanti al capitale della predetta Banca in data 26 aprile 1990;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

STATUTO DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Titolo I

NATURA, SEDE E COSTITUZIONE DELLA BANCA

Art. 1.

La Banca nazionale del lavoro (di seguito denominata Banca) è un istituto di credito di diritto pubblico ordinato in forma di società di capitali.

Essa ha sede e direzione centrale in Roma.

La Banca è sottoposta a vigilanza secondo le disposizioni di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito ed è retta, per quanto non regolato dal presente statuto, dalle norme sulle società per azioni che siano con esso compatibili.

Titolo II

SCOPO E ATTIVITÀ DELLA BANCA

Art. 2.

La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio nelle sue varie forme e l'esercizio del credito diretto e indiretto ed opera in Italia e all'estero in conformità all'art. 1 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche.

La Banca, oltre ad effettuare tutte le operazioni o servizi bancari, può compiere ogni operazione strumentalmente collegata, anche in via indiretta, al proprio scopo sociale.

Art. 3.

La Banca esercita in tutto il territorio nazionale, a norma delle vigenti disposizioni:

a) il credito agrario sia di esercizio che di miglioramento;

b) il credito peschereccio;

c) il credito all'artigianato.

Titolo III

DEL CAPITALE SOCIALE

Art. 4.

Il capitale è rappresentato da quote ordinarie e da quote di risparmio e di risparmio speciali, regolate dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, in quanto compatibili.

Le quote ordinarie appartengono al Tesoro dello Stato italiano in misura non inferiore al 51% del loro totale.

Il capitale ammonta a L. 1.579.295.610.000 ed è costituito da:

n. 118.415.661 di quote ordinarie da L. 10.000 ciascuna;

n. 39.513.900 di quote di risparmio e di risparmio speciali da L. 10.000 ciascuna.

Possono essere emesse nuove quote di risparmio speciali da riservare ai dipendenti che ne facciano richiesta in pagamento anche parziale dell'indennità di fine rapporto di lavoro.

L'aumento di capitale di cui al comma precedente viene deliberato annualmente dall'assemblea straordinaria nello stesso giorno dell'approvazione del bilancio ovvero in occasione di altre operazioni sul capitale, ai sensi dell'art. 2441 ultimo comma, codice civile.

Art. 5.

Le quote ordinarie sono rappresentate da certificati nominativi, unitari e multipli e attribuiscono diritto al voto nelle assemblee della Banca.

Le quote di risparmio sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi, unitari e multipli.

Le quote di risparmio speciali, rappresentate da certificati nominativi, unitari e multipli, sono assegnate:

a) ai dipendenti in Italia e all'estero, che ne facciano richiesta, in pagamento anche parziale dell'indennità di fine rapporto di lavoro;

b) ai dipendenti in Italia e all'estero, in caso di distribuzione straordinaria di utili, a norma e nei limiti del successivo art. 10 e dell'art. 2349 codice civile.

Le quote di risparmio speciali sono assegnate in conformità di appositi regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione e non possono essere trasferite per atto tra vivi per un periodo di un anno dall'assegnazione.

Le quote di risparmio e di risparmio speciali non attribuiscono il diritto di intervento e di voto in assemblea. Esse sono privilegiate nella distribuzione degli utili, ai sensi dell'art. 10.

L'ammontare nominale complessivo delle quote di risparmio e di risparmio speciali non può superare quello corrispondente delle quote ordinarie.

Art. 6.

Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea mediante l'emissione di quote di cui all'art. 4.

Nella deliberazione di aumento sono determinati le modalità dell'aumento stesso e l'eventuale sovrapprezzo. Una parte delle quote emittende può essere riservata dall'assemblea al personale in servizio e in quiescenza della Banca e di società controllate e collegate.

È in ogni caso possibile conferire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

Art. 7.

Il rappresentante comune dei quotisti di risparmio e nominato e svolge i suoi compiti secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Al rappresentante comune dei quotisti di risparmio si applicano le disposizioni dell'art. 2417 del codice civile.

Titolo IV

DEL BILANCIO E DEGLI UTILI

Art. 8.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione approva e sottopone all'assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili.

Art. 10.

Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio, dedotta la quota di riserva legale ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, devono essere distribuiti ai possessori delle quote di risparmio e di risparmio speciali fino alla concorrenza dell'8% (otto per cento) del loro valore nominale.

Gli utili che residuano dopo le assegnazioni di cui al comma precedente, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le quote costituenti il capitale in modo che alle quote di risparmio e di risparmio speciali spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle quote ordinarie, in misura pari al 4% del valore nominale delle quote.

L'eventuale rimanenza potrà essere destinata dall'assemblea:

a) ad ulteriore aumento della riserva ordinaria ed alla formazione di fondi di riserva di carattere straordinario e speciale;

b) alla formazione di un fondo per acquisto di quote proprie, nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 2357, 2357-*bis* e 2357-*ter* del codice civile;

c) ad erogazioni — fino ad un massimo del 3% (tre per cento) degli utili netti e comunque in misura non superiore al 3‰ (tre per mille) del capitale versato — ad enti ed opere di pubblica utilità, con particolare riguardo ad iniziative che abbiano per oggetto la cultura, l'assistenza, la mutualità, la cooperazione, l'istruzione professionale e simili;

d) all'assegnazione straordinaria di quote di risparmio speciali ai dipendenti, fino ad un massimo del 7% (sette per cento) degli utili netti e comunque in misura non superiore al 7‰ (sette per mille) del capitale versato.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle quote di risparmio e di risparmio speciali un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

amministrazione

Titolo V

DELL'ASSEMBLEA

Art. 11.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per deliberare sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta in cui sia necessaria una deliberazione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea determina i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione del comitato esecutivo e del collegio sindacale, nonché agli amministratori delegati.

Art. 12.

Le assemblee vengono convocate, su deliberazione del consiglio di amministrazione, dal presidente secondo le modalità indicate all'articolo 2366 del codice civile. L'avviso, reso pubblico anche attraverso i periodici scelti dal consiglio di amministrazione, deve altresì fissare la data di seconda convocazione, per l'ipotesi che in prima convocazione l'assemblea non sia regolarmente costituita.

Art. 13.

Possono partecipare all'assemblea i titolari di quote aventi diritto al voto i quali, ancorché già iscritti nel libro soci, abbiano depositato a norma di legge le loro quote presso le dipendenze della Banca o presso le aziende di credito, società e gli enti indicati nell'avviso di convocazione.

Ciascun socio ha diritto a un voto per ogni quota ordinaria del capitale sociale.

I soci possono farsi rappresentare secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2372 del codice civile mediante semplice delega scritta.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale avente diritto di voto;

in seconda convocazione qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai soci presenti aventi diritto di voto, esclusi i voti degli astenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria richiedono in ogni caso il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato dalle quote aventi diritto di voto.

Art. 15.

L'assemblea è presieduta dal presidente della Banca o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il presidente ha pieni poteri per verificare la regolarità delle deleghe e il diritto dei soci ad intervenire nelle assemblee, per constatare la regolarità di costituzione e, in generale, per dirigere e regolare la discussione.

Il presidente sceglie tra i soci presenti due scrutatori che controllano la votazione e sottoscrivono, insieme al presidente, al segretario e/o al notaio, il verbale delle deliberazioni.

Titolo VI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16.

La Banca è amministrata dal consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da altri 18 (diciotto) membri eletti dall'assemblea. Di questi, dieci sono nominati dal socio di maggioranza e otto dai soci di minoranza, in proporzione al loro rispettivo apporto di capitale, eletti con votazioni separate.

Art. 17.

I membri del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificazione produce la decadenza dalla carica.

Quando, nel corso del triennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel consiglio di amministrazione una vacanza, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere da parte del consiglio di amministrazione stesso, a norma dell'art. 2386 del codice civile.

Art. 18.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma degli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le delibere riguardanti:

l'indirizzo generale della Banca;
la determinazione dei regolamenti interni;
l'assunzione di partecipazioni;
la nomina e la revoca dei componenti la direzione centrale.

Art. 19.

Salvo quanto previsto all'art. 18, il consiglio di amministrazione delega al comitato esecutivo, al presidente, all'amministratore delegato o agli amministratori delegati di cui all'art. 31 le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. In particolare può delegare al comitato esecutivo ogni potere di connessione di crediti.

Il consiglio di amministrazione può altresì delegare attribuzioni ai membri della direzione centrale determinando i limiti e le modalità di esercizio.

Il comitato esecutivo, il presidente e gli amministratori delegati riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività.

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un vice presidente e nomina fra i dirigenti o funzionari della Banca il segretario del consiglio di amministrazione e i suoi sostituti.

Nelle sedute che il consiglio di amministrazione delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate ad uno dei consiglieri presenti, designato di volta in volta dal consiglio stesso, su proposta del presidente.

Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta del consiglio di amministrazione, che sottoscrive insieme al presidente.

Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare i direttori e condirettori centrali, o alcuni di essi ad assistere alle riunioni del consiglio, con funzioni meramente consultive.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno. Deve essere convocato quando almeno sei membri del consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo o il collegio sindacale ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, luogo ed ora della riunione, oltreché dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve essere inviato dal presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, ai consiglieri e ai sindaci effettivi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a quarantotto ore. In tal caso gli avvisi dovranno essere teletrasmessi.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 23.

Al presidente, al vice presidente, agli amministratori delegati ed ai membri del consiglio di amministrazione compete un compenso annuo fisso.

Al presidente, al vice presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione compete una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai membri del consiglio di amministrazione, esclusi il presidente, il vice presidente e gli amministratori delegati, che vengono chiamati a far parte del comitato esecutivo compete un compenso annuo aggiuntivo.

Ai membri del consiglio di amministrazione che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto ed una diaria giornaliera.

Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria giornaliera competono altresì ai membri del consiglio di amministrazione i quali si trovino, per altri motivi, in località diversa dalla loro abituale residenza e che partecipino alle riunioni degli organi collegiali.

L'ammontare del compenso annuo, l'eventuale corresponsione e misura del compenso aggiuntivo, l'importo unitario delle medaglie di presenza e delle diarie vengono determinati — fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 — dall'assemblea.

Titolo VII

DEL COMITATO ESECUTIVO

Art. 24.

Il consiglio di amministrazione determina, ogni triennio, il numero dei membri del comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo è nominato annualmente dal consiglio di amministrazione, in modo che sia assicurata una rappresentanza delle minoranze.

Il presidente, il vice presidente e gli amministratori delegati fanno parte di diritto del comitato esecutivo.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo produce la decadenza dall'ufficio. Quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel comitato esecutivo, il presidente convoca il consiglio di amministrazione perché proceda alla nomina del nuovo membro, che cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del comitato esecutivo.

Art. 25.

Il comitato esecutivo è investito dei poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione; in tale ambito il comitato esecutivo determina i criteri per la gestione degli affari e per il corretto funzionamento della Banca.

Il comitato esecutivo può delegare poteri, nei limiti della propria competenza, ai membri della direzione centrale nonché ai dipendenti addetti alla direzione centrale e alla struttura periferica, anche riuniti in comitati, determinando i limiti e le modalità di esercizio. Le relative delibere dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Il comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere nei casi d'urgenza le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al consiglio stesso nella seduta successiva.

Art. 26.

Il comitato esecutivo, convocato e presieduto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, si riunisce normalmente due volte per settimana e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda opportuno.

Per la validità delle sedute del comitato esecutivo è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare i direttori e condirettori centrali, o alcuni di essi, ad assistere alle riunioni del comitato stesso con funzioni meramente consultive.

Art. 27.

Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da un suo sostituto.

Nelle sedute che il comitato esecutivo delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate ad uno dei membri presenti, designato di volta in volta dal comitato stesso, su proposta del presidente.

Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta del comitato esecutivo, che sottoscrive insieme al presidente.

Titolo VIII

DEL PRESIDENTE

Art. 28.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che ne determina i compensi.

Egli dura in carica cinque anni, durante i quali non può essere sospeso né revocato, altrimenti che con decreto del Ministro del tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 29.

Il presidente:

a) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, tenendo anche conto delle eventuali proposte degli amministratori delegati per le materie di loro competenza;

b) prende, insieme con uno degli amministratori delegati, qualsiasi provvedimento d'urgenza di competenza del comitato esecutivo, dandone comunicazione al comitato stesso nella seduta successiva;

c) propone la designazione e la nomina dei rappresentanti della Banca negli enti e nelle società, nonché i rappresentanti della Banca in tutte le assemblee di enti e società al capitale dei quali la Banca partecipi;

d) ha la legale rappresentanza della Banca di fronte ai terzi e la rappresentanza in giudizio di qualsiasi ordine e grado. Nell'esercizio dell'anzidetto potere, rilascia procura speciale a dipendenti della Banca e a chiunque altro, per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo, giuramenti suppletori e decisori;

e) nomina, d'intesa con uno degli amministratori delegati, gli avvocati ed i procuratori in tutte le cause — presso qualsiasi magistratura ordinaria, amministrativa e speciale — nelle quali sia, comunque, interessata la Banca.

Art. 30.

Il vice presidente coadiuva il presidente e ne assume l'ufficio a tutti gli effetti, in caso di sua assenza od impedimento.

Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, l'ufficio del presidente è tenuto a tutti gli effetti dal membro del comitato esecutivo più anziano nella carica di consigliere e, in caso di parità, più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso.

Titolo IX

DELLA DIREZIONE

Art. 31.

Per l'esecuzione delle delibere del consiglio e del comitato esecutivo, nonché per la gestione degli affari sociali, il consiglio di amministrazione nomina una direzione centrale composta da direttori centrali e condirettori centrali.

I direttori centrali, ove nominati membri del consiglio di amministrazione su designazione del socio di maggioranza, assumono per la durata di tale carica, la qualifica di amministratori delegati.

Il direttore generale e i vice direttori generali, preesistenti all'entrata in vigore del presente statuto, sono equiparati, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore delegato, ai direttori centrali.

Art. 32.

La direzione centrale fa capo all'amministratore o agli amministratori delegati.

La direzione centrale, nell'ambito delle attribuzioni conferitele, è investita di tutti i poteri relativi al compimento delle operazioni dell'azienda.

Titolo X

DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 33.

Il collegio sindacale si compone di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali: tre sindaci effettivi (tra i quali il presidente) ed uno supplente nominati dal socio di maggioranza e due sindaci effettivi e due supplenti dai soci di minoranza, in proporzione al loro rispettivo apporto al capitale, eletti dall'assemblea con votazioni separate.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 34.

Il collegio sindacale esercita le funzioni indicate agli articoli 2403 e seguenti del codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche nonché ad ogni altra disposizione di legge in materia.

Art. 35.

Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai sindaci supplenti può essere attribuito un indennizzo annuo a fronte della loro disponibilità a sostituire i sindaci effettivi.

Ai membri del collegio sindacale che si rechino fuori della loro residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto ed una diaria giornaliera.

Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria giornaliera competono altresì ai membri del collegio sindacale i quali si trovino, per altri motivi, in località diversa dalla loro abituale residenza e che partecipino alle riunioni degli organi collegiali.

L'ammontare del compenso annuo viene determinato dall'assemblea. Le medaglie di presenza e le diarie vengono attribuite nella medesima misura fissata per i componenti del consiglio di amministrazione.

Titolo XI

DELLA FIRMA SOCIALE

Art. 36.

Il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 30, e gli amministratori delegati hanno facoltà di firmare singolarmente tutti gli atti e gli scritti di qualsiasi natura della direzione, delle dipendenze e delle rappresentanze in Italia e all'estero.

La facoltà di firmare gli atti e gli scritti di cui sopra, inoltre, spetta congiuntamente a due dirigenti tra coloro che ricoprono il ruolo di direttore centrale e condirettore centrale.

Detta facoltà spetta altresì a dipendenti, ai quali sia stata conferita dal consiglio di amministrazione, con firma abbinata tra di loro ovvero con un direttore centrale o condirettore centrale.

Il consiglio di amministrazione può deliberare ulteriori norme per l'attribuzione la disciplina e l'uso della firma, ivi compresa l'attribuzione della firma singola per gli atti e gli scritti che saranno determinati dal consiglio stesso.

Art. 37.

Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il presidente e gli amministratori delegati, nei limiti delle rispettive competenze, hanno facoltà di conferire procure, per singole operazioni o per categorie di atti riguardanti la direzione centrale o per la rappresentanza della Banca nell'assemblea di enti e società, anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla Banca.

Art. 38

Salve le facoltà previste dall'art. 36, tutti gli atti e gli scritti di qualsiasi natura delle dipendenze e delle rappresentanze in Italia e all'estero debbono essere firmati, con firma abbinata, dal direttore e dagli altri dipendenti addetti alle stesse, purché quest'ultimi a ciò autorizzati in conformità a quanto previsto all'art. 36.

Il direttore e gli altri dipendenti di cui al comma precedente possono firmare anche unitamente ad una delle persone indicate nell'art. 36.

Ai cassieri compete la facoltà di firmare singolarmente in nome della Banca limitatamente a quel che riguarda i documenti, le cambiali e gli altri recapiti di cassa presso l'unità locale cui appartengono.

Titolo XII

DELLE DIPENDENZE E RAPPRESENTANZE

Art. 39.

Nel rispetto della normativa vigente in màteria, la Banca istituisce dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero, eventualmente raggruppate in aree geografiche.

Le dipendenze istituite all'estero operano anche nel rispetto delle norme e consuetudini locali.

La Banca altresì istituisce filiazioni estere dotate di personalità giuridica.

Art. 40.

Il direttore della filiale, o chi lo sostituisce, ha la rappresentanza della Banca nelle procedure fallimentari e concorsuali in genere, in quelle per decreto ingiuntivo e di esecuzione mobiliare ed immobiliare, nonché nelle relative procedure di opposizione ed infine in tutti gli atti giudiziari tendenti a cautelare e conservare i diritti della Banca.

Nei predetti giudizi il direttore della filiale, o chi lo sostituisce, può rilasciare procure speciali a dipendenti e a chiunque altro per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori.

Titolo XIII

DELLA VIGILANZA

Art. 41.

Un delegato dell'organo di vigilanza presenzia con funzioni ricognitive alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Degli eventuali interventi svolti dal delegato — qualora ritenga che si stia per assumere una delibera non conforme alla vigente normativa e ritenga di avvertirne il consiglio di amministrazione nel corso della stessa riunione — deve essere fatta menzione nel verbale.

Della convocazione del consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione all'organo di vigilanza nella stessa forma ed entro gli stessi termini di cui all'art. 21.

Copia del verbale della riunione deve essere inviata all'organo di vigilanza entro dieci giorni dalla data della riunione stessa.

Art. 42.

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, firmati dal presidente e dal segretario, conservati in volumi rilegati annualmente, sono tenuti presso la sede della Banca a disposizione degli organi amministrativi, di controllo e di vigilanza.

90A2543

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 maggio 1990.

Modificazioni dell'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda gli oligoelementi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 5 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301/1989;

Vista la direttiva n. 88/483/CEE, del 14 luglio 1988, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 237, del 27 agosto 1988, con cui è stato modificato l'allegato I della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e, tra l'altro, è stata riveduta la tabella degli oligoelementi;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

Alla parte I, principi attivi, il gruppo *C)*, oligoelementi è così sostituito

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) (in totale) ppm = mg/kg	
1	2		4	5	6	7	
C) Oligoelementi							
Ferro (Fe)	—	—	—	—	250.000	1.250	
Fumarato ferroso	$FeC_4H_2O_4$						
Citrato ferroso esaidrato	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2.6H_2O$						
Carbonato ferroso	$FeCO_3$						
Cloruro ferroso tetraidrato	$FeCl_2.4H_2O$.						
Cloruro ferrico esaidrato	$FeCl_3.6H_2O$						
Ossido ferrico	Fe_2O_3						
Lattato ferroso triidrato	$Fe(C_3H_5O_3)_2.3H_2O$						
Solfato ferroso monoidrato	$FeSO_4.H_2O$						Consentito unicamente a scopo di denaturazione: Nel latte scremato in polvere, e nei mangimi composti, completi o complementari fabbricati a partire dal latte scremato in polvere sottoposto a denaturazione. Rispetto dei regolamenti n. 368/77/CEE e n. 443/77/CEE (1): indicazione, sull'etichetta, sull'imballaggio o sul recipiente del latte scremato in polvere denaturato, del quantitativo di ferro aggiunto, espresso come elemento.
Solfato ferroso eptaidrato	$FeSO_4.7H_2O$						Consentito: i) nel latte scremato in polvere denaturato e nei mangimi composti, completi o complementari fabbricati a partire dal latte scremato in polvere sottoposto a denaturazione: - rispetto dei regolamenti CEE n. 368/77 e n.443/77 (1); - indicazione sull'etichetta sull'imballaggio o sul recipiente del latte scremato in polvere denaturato, dei quantitativi di ferro aggiunto espresso come elemento. ii) Nei mangimi composti, completi o complementari diversi da quelli di cui al punto i).

(1) Entrambi concernenti la vendita del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) (in totale) ppm = mg/kg	
1	2	3	4	5	6	7	8
Iodio (I)	—	—	—	—	20.000	40	
Iodato di calcio esaidrato	$Ca(IO_3)_2.6H_2O$						
Iodato di calcio anidro	$Ca(IO_3)_2$						
Ioduro di sodio	NaI						
Ioduro di potassio	KI						
Cobalto (Co)	—	—	—	—	5.000	10	
Acetato di cobalto	$Co(CH_3COO)_2.4H_2O$						
Carbonato basico di cobalto monoidrato	$2CoCO_3.3Co(OH)_2.H_2O$						
Cloruro di cobalto esaidrato	$CoCl_2.6H_2O$						
Solfato di cobalto eptaidrato	$CoSO_4.7H_2O$						
Solfato di cobalto monoidrato	$CoSO_4.H_2O$						
Nitrato di cobalto esaidrato	$Co(NO_3)_2.6H_2O$						
Rame (Cu)		Suini da ingrasso	fino a 16 settimane		175.000	175	
			dalla 17ª settimana al 6° mese		175.000	100	
			dal 6° mese alla macellazione		175.000	35	
		Suini da riproduzione			175.000	35	
		Vitelli: mangimi per l'allattamento;			175.000	30	
		altri mangimi			175.000	50	
		Ovini			175.000	15	
		Altre specie di animali			175.000	35	
Acetato di rame	$Cu(CH_3COO)_2.H_2O$						
Metionato di rame	$Cu(C_5H_{10}NO_2S)_2$						
Carbonato basico di rame monoidrato	$CuCO_3Cu(OH)_2.H_2O$						

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi)	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) (in totale)	
				ppm = mg/kg	ppm = mg/kg	ppm = mg/kg	
1	2	3	4	5	6	7	8
Cloruro rameico diidrato	$CuCl_2.2H_2O$						
Ossido rameico	CuO						
Solfato rameico pentaidrato	$CuSO_4.5H_2O$						Consentiti alle stesse condizioni stabilite per il solfato ferroso monoidrato
Solfato rameico monoidrato	$CuSO_4.H_2O$						
Manganese (Mn)	—	—	—	—	125.000	250	
Carbonato manganoso	$MnCO_3$						
Cloruro manganoso tetraidrato	$MnCl_2.4H_2O$						
Fosfato acido di manganese triidrato	$MnHPO_4.3H_2O$						
Ossido manganico	Mn_2O_3						
Ossido manganoso	MnO						
Solfato manganoso tetraidrato	$MnSO_4.4H_2O$						
Solfato manganoso monoidrato	$MnSO_4.H_2O$						
Zinco (Zn)	—	—	—	—	55.000	250	
Acetato di zinco diidrato	$Zn(CH_3.COO)_2.2H_2O$						
Carbonato di zinco	$ZnCO_3$						
Cloruro di zinco monoidrato	$ZnCl_2.H_2O$						
Ossido di zinco	ZnO						
Lattato di zinco triidrato	$Zn(C_3H_5O_3)_2.3H_2O$						
Solfato di zinco eptaidrato	$ZnSO_4.7H_2O$						
Solfato di zinco monoidrato	$ZnSO_4.H_2O$						
Selenio (Se)	—	—	—	—	—	0,5	
Selenito di sodio	Na_2SeO_3						
Seleniato di sodio	Na_2SeO_4						
Molibdeno (Mo)	—	—	—	—	—	2,5	
Molibdato di ammonio	$(NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2O$						
Molibdato di sodio	$Na_2MoO_4.2H_2O$						

90A2506

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 maggio 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Abruzzo. (Ordinanza n. 1913/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Abruzzo;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione e l'indicazione che l'ente che deve provvedere agli interventi è la stessa regione Abruzzo attraverso i suoi organi;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel Provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Abruzzo sono disposti i seguenti interventi:

pontenziamento acquedotto del Tavo in provincia di Pescara per lire 500 milioni; potenziamento dell'acquedotto Giardino nelle province di Chieti e Pescara per lire 350 milioni; potenziamento dell'acquedotto della Mora in provincia di Pescara per lire 800 milioni.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede la regione Abruzzo.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine del 15 luglio 1990.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 30 luglio e non inferiori al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro 15 giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 552, devono essere rilasciate entro il termine di giorni 5.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. L'ente attuatore di cui all'art. 1 è tenuto a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai 15 giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 1.650 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2526

ORDINANZA 28 maggio 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Molise. (Ordinanza n. 1914/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Molise;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione e l'indicazione per l'ente che deve provvedere agli interventi è l'Ente regionale risorse idriche Molise (ERIM);

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dall'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Molise sono disposti i seguenti interventi:

Provincia di Isernia:

potenziamento dell'acquedotto Campate e Forma dal capo pozzi di Venafro per l'importo di lire milioni 350;

Provincia di Campobasso:

pontenziamento della centrale di sollevamento dell'acquedotto molisano sinistro per l'importo di lire 300 milioni; potenziamento dell'acquedotto ex consorzio larinese per l'importo di lire 2.000 milioni;

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede l'Ente regionale risorse idriche Molise (ERIM).

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine del 15 luglio 1990.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 30 luglio e non inferiori al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro 15 giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 552, devono essere rilasciate entro il termine di giorni 5.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. L'ente attuatore di cui all'art. 1 è tenuto a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai 15 giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 2.650 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2527

ORDINANZA 28 maggio 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 1915/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Valle d'Aosta;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione e l'indicazione per l'ente che deve provvedere agli interventi è l'acquedotto consortile da Courmayeur ad Aosta e comuni viciniori;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto altresì di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Valle d'Aosta è disposto il seguente intervento:

stralcio esecutivo dell'acquedotto consortile da Courmayuer ad Aosta e comuni viciniori per l'importo presunto di lire 1.486 milioni;

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede l'acquedotto consortile da Courmayéur ad Aosta e comuni viciniori.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni 15 dalla data

di pubblicazione della presente ordinanza, c, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine del 15 luglio 1990.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 30 luglio e non inferiori al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro 15 giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 552, devono essere rilasciate entro il termine di giorni 5.

Art. 5.

1 Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. L'ente attuatore di cui all'art. 1 è tenuto a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai 15 giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 1.486 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1990

Ministro: LATTANZIO

90A2528

ORDINANZA 28 maggio 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 1916/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione e l'indicazione degli enti che dovranno gestire le opere da realizzare;

Considerato che tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto altresì di dover fissare di un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Friuli-Venezia Giulia sono disposti gli interventi di cui all'unito elenco, nel quale sono indicati: l'ente gestore, le opere da realizzare ed il costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, gli enti attuatori provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine del 15 luglio 1990.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 30 luglio e non inferiori al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro 15 giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 552, devono essere rilasciate entro il termine di giorni 5.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori indicati nell'elenco di cui all'art. 1 sono tenuti a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai 15 giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 7.160 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

ELENCO DELLE OPERE DA ESEGUIRE NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

A) *Scheda provincia di Udine*

Ente gestore	Opere da realizzare	Costo presumibile (milioni)
1) Consorzio acquedotto Poiana	Allacciamento e potenziamento sollevamento Cedron per San Pietro al Natisone	950
2) Comune di Lusevera	Potenziamento acquedotto I lotto	100
3) Comune di Bordano	Sollevamento e serbatoio di accumulo	150
4) Comune di Pulfero	Potenziamento acquedotto per le frazioni: Zapatocco Erbezzo, Pegliano Spignon	700
5) Comune di Ravascletto	Allacciamento sorgenti Salars	820
6) Comune di Treppo Carnico	Ripristino adduttrice sorgente rio Hauran	380
7) Comune di San Leonardo	Potenziamento acquedotto comunale	800
B) *Scheda provincia di Pordenone*		
8) Comune di Sequals	Potenziamento acquedotto	100
9) Comune di Porcia	Potenziamento acquedotto	500
10) Comune di Cordenons	Potenziamento acquedotto	100
11) Comune di Polcenigo	Potenziamento acquedotto comunale	100
12) Comune di Pordenone	Potenziamento 13° lotto acquedotto comunale	2.000
13) Comune di Castelnuovo del Friuli	Adeguamento opere di presa	200
C) *Scheda provincia di Gorizia*		
14) Consorzio acquedotto Friuli Orientale	Acquedotto a servizio di Dolegna	260
	Totale . . .	7.160

90A2529

ORDINANZA 28 maggio 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Umbria. (Ordinanza n. 1917/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982 n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Umbria;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione e l'indicazione degli enti che dovranno gestire le opere da realizzare;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare di un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto altresì di dover fissare di un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dall'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Umbria sono disposti gli interventi di cui all'unito elenco, nel quale sono indicati: l'ente gestore, le opere da realizzare ed il costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine del 15 luglio 1990.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 30 luglio e non inferiori al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 552, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori indicati nell'elenco di cui all'art. 1 sono tenuti a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 6.350 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

ELENCO DELLE OPERE DA ESEGUIRE NELLA REGIONE UMBRIA

Ente gestore	Opere da realizzare	Costo presumibile (milioni)
1) Consorzio acquedotto Perugia	Potenziamento captazioni e condotte dai campi pozzi di Cannara e Patrignano	1.000
2) Azienda servizi municipalizzata di Terni	Potenziamento campo-pozzi Conca Ternara e potabilizzazione varie	500
3) Azienda servizi municipalizzata di Foligno	Adeguamento opere di presa e interventi in rete	720
4) Azienda servizi municipalizzata di Spoleto	Sollevamento per pozzo in San Giacomo e potenziamento campo-pozzi Valle Umbria Sud	450
5) Azienda igiene ambientale comune di Marsciano	Realizzazione pozzi integrativi acquedotto comunale e ripristino acquedotto industriale	300
6) Consorzio intercomunale approvvigionamenti idrici dell'Amerino	Costruzione pozzo e vasca di accumulo	100
7) Comune di Gubbio	Costruzione nuovi pozzi e allaccio località Raggio	300
8) Comune di Perugia	Potenziamento campo pozzi di Ascagnano e condotta di interconnessione	350
9) Comune di Assisi	Condotta per frazione Capodacqua	200
10) Comune di Torgiano	Utilizzo pozzo località Pontenuovo	360
11) Comune di Narni	Potenziamento campo pozzi	100
12) Comune di Lisciano Niccone	Potenziamento captazioni e rete di adduzione	100
13) Comune di Orvieto	Costruzione pozzi integrativi acquedotto	200
14) Comune di Umbertide	Costruzione pozzi integrativi e captazione sorgente Preggio	460
15) Comune di Gualdo Tadino	Potenziamento acquedotto ad eliminazione perdite	350
16) Comune di Città di Castello	Ricerca ed eliminazione perdite	340
17) Comune di Bastia Umbra	Potenziamento acquedotto comunale	200
18) Comune di Tuoro	Potenziamento acquedotto comunale	70
19) Comune di Costacciaro	Potenziamento acquedotto comunale	50
20) Comune di Nocera Umbra	Potenziamento acquedotto comunale	200
	Totale . . .	6.350

90A2530

ORDINANZA 6 giugno 1990.

Integrazione delle disposizioni di cui alle ordinanze n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987 e n. 1918/FPC del 30 maggio 1990 recanti misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. (Ordinanza n. 1935/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la propria ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1987;

Vista la propria ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1989;

Vista la propria ordinanza n. 1918/FPC del 30 maggio 1990 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con la quale si dispongono misure atte ad accelerare l'esecuzione degli interventi disposti con l'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989;

Vista la nota n. 6534/STC del 4 giugno 1990 dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania con la quale si richiede l'estensione delle medesime misure di cui all'ordinanza n. 1918/FPC del 30 maggio 1990 per i lavori di potenziamento del campo-pozzi di S. Sofia, già affidati alla regione con ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987, in quanto dette opere validamente e concretamente concorrono a fronteggiare l'emergenza idrica dell'area napoletana;

Ritenuto che la richiesta costituisce, nell'immediato, la soluzione più idonea per contribuire a risolvere, con una più rapida esecuzione degli interventi in corso, la drammatica situazione in atto nell'area napoletana;

Considerato altresì che la proposta soluzione non comporta oneri aggiuntivi rispetto allo stanziamento disposto con l'ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di assicurare il raggiungimento dei fini anzidetti, disporre che il Dipartimento esegua verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere avvalendosi eventualmente anche della collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, ente dotato in materia di notevole esperienza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 1918/FPC del 30 maggio 1990 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si applicano altresì ai lavori per il potenziamento del campo-pozzi di S. Sofia - V lotto, acquedotto della Campania occidentale, di cui all'ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1987.

Art. 2.

L'alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori per il potenziamento del campo-pozzi di S. Sofia - V lotto, acquedotto della Campania occidentale, è affidata all'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania.

Il Dipartimento della protezione civile esegue verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere al fine di assicurare il loro più sollecito adempimento ed il raggiungimento dei risultati previsti.

A tali fini il Dipartimento potrà avvalersi anche della collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla attuazione dei precedenti articoli devono essere contenuti nell'ambito dello stanziamento previsto dall'ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2531

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 18 novembre 1986 e 14 marzo 1988, del senato accademico del 23 giugno 1987 e 20 ottobre 1988, del consiglio di amministrazione del 29 giugno 1987 e 28 ottobre 1988 per il riordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (istruz. univ. uff. II) n. 1223 del 20 luglio 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 novembre 1987 all'adeguamento della scuola di cui sopra;

Viste le deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia del 23 ottobre e dell'11 dicembre 1989 con le quali vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 548 (ex 282) a 556 (ex 290), relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia sono soppressi.

Dopo l'art. 547 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola stessa:

CAPO XXV

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 548. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 549. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 550. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 551. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 552. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 553. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 554. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	ore	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Immunogenetica (ore 70):

genetica medica	»	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	»	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	»	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia I	»	160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):

immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	»	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II	»	30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	ore	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione e accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 555. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: cattedra di nefrologia chirurgica, istituto di clinica di gerontologia e geriatria, ospedale Vittorio Emanuele con sede a Catania.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 16 febbraio 1990

Il rettore: RODOLICO

90A2501

DECRETO RETTORALE 13 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 4 giugno 1987, del senato accademico del 28 luglio 1987 e del consiglio di amministrazione del 30 luglio 1987 per il riordinamento della scuola di specializzazione in urologia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (istruz. univ. uff. II) n. 1221 del 20 luglio 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 12 dicembre 1987 all'adeguamento della scuola di cui sopra;

Vista la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'11 dicembre 1989 con la quale vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 233 (ex 207) relativo alla scuola di specializzazione in urologia è soppresso.

Dopo l'art. 232 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola stessa:

CAPO IV

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 233. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 234. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 235. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 236. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 237. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;

b) fisiopatologica e farmacologica;

c) diagnostica;

d) clinica;

e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;

f) specialità affini.

Art. 238. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
farmacoterapia delle affezioni urogenitali;
anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;
microbiologia e microbiologia clinica;
anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;
andrologia;
oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);
nefrologia chirurgica;
patologia e clinica urologica infantile;
urologia ginecologica;
neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venereologia;
chirurgia dell'intestino;
chirurgia vascolare;
nefropatie mediche.

Art. 239. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle varie aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile . ore 25
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 300
microbiologia e microbiologia clinica » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . . . ore 50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 100
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche . . . . » 50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 250
farmacoterapia delle affezioni urogenitali . . . . » 25
anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico. . . . . . . » 25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Clinica (ore 25):

andrologia . . . . » 25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venereologia . . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . ore 75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Clinica (ore 225):

clinica urologica . . . . » 125
nefrologia chirurgica . . . . » 25
urologia ginecologica . . . . » 25
neuro-urologia e urodinamica . . . . » 25
oncologia clinica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica . . . . ore 200
patologia e clinica urologica infantile » 50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino . . . . » 25
chirurgia vascolare . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 240. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto degenti;
reparto operatorio;
reparto endoscopico;
divisione di clinica urologica;
divisione di urologia ginecologica;
divisione di urologia pediatrica;
laboratorio analisi;
laboratorio urodinamica;
laboratorio radiologico ed ecografico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 13 marzo 1990

Il rettore: RODOLICO

90A2502

DECRETO RETTORALE 14 marzo 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 16 giugno 1986 e 4 giugno 1987, del senato accademico del 23 settembre 1986 e del consiglio di amministrazione del 29 settembre 1986 per il riordinamento della scuola di specializzazione in reumatologia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (istruz. univ. uff. II) n. 1221 del 20 luglio 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 novembre 1987 all'adeguamento della scuola di cui sopra;

Vista la deliberazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'11 dicembre 1989 con la quale vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dall'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 348 (ex 251) a 350 (ex 253), relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia sono soppressi.

Dopo l'art. 347 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola stessa:

CAPO XX

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 348. — È istituita la scuola di specializzazione in reumatologia presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie reumatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

Art. 349. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 350. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 351. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 352. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare;

b) diagnostica di laboratorio e strumentale;

c) patologia e clinica delle malattie reumatiche;

d) farmacologia e terapia delle malattie reumatiche.

Art. 353. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare:

anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
chimica biologica di interesse reumatologico;
fisiologia dell'apparato locomotore;
immunologia;
immunogenetica di interesse reumatologico.

b) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

anatomia ed istologia patologica I e II;
patologia clinica;
microbiologia e virologia;
immunopatologia;
diagnostica per immagini;
semiotica strumentale.

c) Patologia e clinica delle malattie reumatiche:

epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche;
semiotica dell'apparato locomotore;
reumoartropatie professionali;
patologia e clinica delle malattie reumatiche I, II e III.

d) Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche:

farmacologia reumatologica;
terapia delle malattie reumatiche I e II;
terapia occupazionale ed economia articolare;
terapia termale;
fisiochinesiterapia reumatologica;
riabilitazione dei malati reumatici;
terapia ortopedica.

Art. 354. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare (ore 300):

anatomia e istologia dell'apparato locomotore	ore	50
chimica biologica di interesse reumatologico	»	50
fisiopatologia dell'apparato locomotore	»	50
immunologia	»	100
immunogenetica di interesse reumatologico	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

semiotica dell'apparato locomotore	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

immunopatologia	ore	50
anatomia e istologia patologica I	»	50
patologia clinica	»	50
diagnostica per immagini	»	75
microbiologia e virologia	»	25

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche I	»	100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 50):

farmacologia reumatologica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

anatomia e istologia patologica II	ore	50
semiotica strumentale	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche II . . . . ore 100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche I . » 100
terapia occupazionale ed economia articolare . . . . » 50
terapia termale . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 200):

reumoartropatie professionali . . . . ore 50
patologia e clinica delle malattie reumatiche III . . . . » 100
epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche . . . . » 50

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche II » 50
fisiochinesiterapia d'interesse reumatologico . . . . » 50
riabilitazione dei malati reumatici . . » 50
terapia ortopedica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 355. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) divisione di medicina generale presidio ospedaliero Cannizzaro - U.S.L. n. 36 (ove è ubicata la cattedra di terapia medica sistematica II);
2) terza divisione di medicina generale - U.S.L. n. 35 ospedale V. Emanuele;
3) divisione di ortopedia - ospedale V. Emanuele;
4) divisione di medicina generale - ospedale di Caltagirone - U.S.L. n. 29;
5) divisione di medicina riabilitativa - ospedale di Caltagirone - U.S.L. n. 29;
6) divisione di medicina generale - ente ospedaliero Biancavilla - U.S.L. n. 32.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 14 marzo 1990

Il rettore: RODOLICO

90A2503

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 31 maggio 1990.

Sospensione dall'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. della ditta U.N.A.C.E. - Unione nazionale cerealicoltori, in Roma.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718, e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale è stato istituito presso l' A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Considerato che l'art. 10 del citato decreto prevede la possibilità di sospensione dall'iscrizione all'albo assuntori ove ricorrano una o più situazioni indicate nel citato articolo;

Rilevato che per una ditta sono stata riscontrate tali situazioni;

Nella seduta del 31 maggio 1990;

Delibera:

La ditta U.N.A.C.E. - Unione nazionale cerealicoltori, con sede in Roma, iscritta all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. con delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 1986, categoria cereali, è sospesa per mesi sei fino al 30 novembre 1990, dall'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1984.

Roma, 31 maggio 1990

(Seguono le firme)

90A2508

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 105

Corso dei cambi del 31 maggio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,500	1243,500	1243,70	1243,500	1243,500	1243,500	1244 —	1243,500	1243,500	1243,50
E.C.U.	1512,700	1512,700	1511,50	1512,700	1512,700	1512,700	1512,750	1512,700	1512,700	1512,70
Marco tedesco	735,500	735,500	735 —	735,500	735,500	735,500	735,500	735,500	735,500	735,50
Franco francese	218,130	218,130	218,20	218,130	218,130	218,130	218,130	218,130	218,130	218,13
Lira sterlina	2091,500	2091,500	2097 —	2091,500	2091,500	2091,500	2091,750	2091,500	2091,500	2091,50
Fiorino olandese	653,200	653,200	653 —	653,200	653,200	653,200	653,220	653,200	653,200	653,20
Franco belga	35,730	35,730	35,71	35,730	35,730	35,730	35,731	35,730	35,730	35,73
Peseta spagnola	11,844	11,844	11,85	11,844	11,844	11,844	11,844	11,844	11,844	11,84
Corona danese	193,050	193,050	192,75	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,05
Lira irlandese	1970,500	1970,500	1970 —	1970,500	1970,500	1970,500	1970,300	1970,500	1970,500	—
Dracma greca	7,502	7,502	7,48	7,502	7,502	7,502	7,510	7,502	7,502	
Escudo portoghese	8,360	8,360	8,33	8,360	8,360	8,360	8,366	8,360	8,360	8,36
Dollaro canadese	1059,250	1059,250	1058	1059,250	1059,250	1059,250	1057,750	1059,250	1059,250	1059,25
Yen giapponese	8,173	8,173	8,13	8,173	8,173	8,173	8,175	8,173	8,173	8,17
svizzero	873,900	873,900	873,75	873,900	873,900	873,900	873,400	873,900	873,900	873,90
Scellino austriaco	104,566	104,566	104,50	104,566	104,566	104,566	104,563	104,566	104,566	104,56
Corona norvegese	191,330	191,330	191,25	191,330	191,330	191,330	191,500	191,330	191,330	191,33
Corona svedese	203,500	203,500	203,75	203,500	203,500	203,500	203,400	203,500	203,500	203,50
Marco finlandese	313,510	313,510	313,50	313,510	313,510	313,510	313,700	313,510	313,510	—
Dollaro australiano	957,500	957,500	957 —	957,500	957,500	957,500	957,500	957,500	957,500	957,50

Media dei titoli del 31 maggio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,025
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	101,225
» 10% » » 1977-92	100,525
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,225
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,075
» » » 22- 6-1987/91	93,800
» » » 18- 3-1987/94	79,275
» » » 21- 4-1987/94	78,725
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,125
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,650
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91,950
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,725
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	100,225
» » » » 18- 9-1985/90	100,225
» » » » 18-10-1985/90	100,225
» » » » 1-11-1983/90	100,875
» » » » 18-11-1985/90	100,425
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	100,500
» » » » 1- 1-1984/91	101,450
» » » » 17- 1-1986/91	100,225
» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » » 18- 2-1986/91	100.150
» » » » 1- 3-1984/91	100.525
» » » » 18- 3-1986/91	100.075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,500
» » » »	1- 5-1984/91	100,675
» » » »	1- 6-1984/91	101 —
» » » »	1- 7-1984/91	100,550
» » » »	1- 8-1984/91	100,200
» » » »	1- 9-1984/91	100,200
» » » »	1-10-1984/91	100,450
» » » »	1-11-1984/91	100,575
» » » »	1-12-1984/91	100,500
» » » »	1- 1-1985/92	100,325
» » » »	1- 2-1985/92	100,125
» » » »	18- 4-1986/92	100,050
» » » »	19- 5-1986/92	100,175
» » » »	20- 7-1987/92	99,425
» » » »	19- 8-1987/92	99,825
» » » »	1-11-1987/92	99,350
» » » »	1-12-1987/92	99,575
» » » »	1- 1-1988/93	98,800
» » » »	1- 2-1988/93	98,500
» » » »	1- 3-1988/93	98,450
» » » »	1- 4-1988/93	98,875
» » » »	1- 5-1988/93	99,600
» » » »	1- 6-1988/93	100,425
» » » »	18- 6-1986/93	98,625
» » » »	1- 7-1988/93	99,775
» » » »	17- 7-1986/93	98,425
» » » »	1- 8-1988/93	99,250
» » » »	19- 8-1986/93	97,100
» » » »	1- 9-1988/93	98,975
» » » »	18- 9-1986/93	97,125
» » » »	1-10-1988/93	99 —
» » » »	20-10-1986/93	97,450
» » » »	1-11-1988/93	99,250
» » » »	18-11-1986/93	97,625
» » » »	19-12-1986/93	98,025
» » » »	1- 1-1989/94	99,125
» » » »	1- 2-1989/94	98,300
» » » »	1- 3-1989/94	98,200
» » » »	15- 3-1989/94	98,125
» » » »	1- 4-1989/94	98,050
» » » »	1- 9-1988/94	97,400
» » » »	1-10-1988/94	97,550
» » » »	1-10-1987/94	97,450
» » » »	1- 2-1985/95	97,275
» » » »	1- 3-1985/95	98 —
» » » »	1- 4-1985/95	99,325
» » » »	1- 5-1985/95	96,250
» » » »	1- 6-1985/95	96,150
» » » »	1- 7-1985/95	96,475
» » » »	1- 8-1985/95	96,800
» » » »	1- 9-1985/95	97,450
» » » »	1-10-1985/95	95,650
» » » »	1-11-1985/95	95,300
» » » »	1-12-1985/95	95,825
» » » »	1- 1-1986/96	97,350
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,975
» » » »	1- 2-1986/96	96,775
» » » »	1- 3-1986/96	96,900
» » » »	1- 4-1986/96	97,425
» » » »	1- 5-1986/96	97,100
» » » »	1- 6-1986/96	94,950
» » » »	1- 7-1986/96	95,050
» » » »	1- 8-1986/96	94 —
» » » »	1- 9-1986/96	94,100
» » » »	1-10-1986/96	94,725
» » » »	1-11-1986/96	94,775
» » » »	1-12-1986/96	94,850
» » » »	1- 1-1987/97	94,825
» » » »	1- 2-1987/97	94,725
» » » »	18- 2-1987/97	94,475
» » » »	1- 3-1987/97	95,650
» » » »	1- 4-1987/97	94,650
» » » »	1- 5-1987/97	94,650
» » » »	1- 6-1987/97	94,550
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1987/97	94,650
» » » »	1- 8-1987/97	94,650
» » » »	1- 9-1987/97	96,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 6-1990	99,875
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,925
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,725
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,750
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,725
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,725
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,650
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,750
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,625
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,575
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,625
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,650
» » »	9,25%	1-10-1990	99,225
» » »	11,50%	1-10-1990	99,775
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,700
» » »	9,25%	1-11-1990	99,325
» » »	9,25%	1-12-1990	99,125
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,275
» » »	11,50%	1-11-1991	98,875
» » »	11,50%	1-12-1991	98,675
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,250
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,975
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,275
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,475
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,400
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,400
» » »	11,00%	1- 4-1992	97 —
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,275
» » »	9,15%	1- 5-1992	95,725
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,975
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,500
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,600
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,775
» » »	11,50%	1- 7-1992	97,550
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,125
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,200
» » »	12,50%	1-10-1992	99,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,600
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,400
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,150
» » »	12,50%	1-10-1993	97,050
» » »	12,50%	1-11-1993	98,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,175
» » »	12,50%	1-12-1993	97,950
» » »	12,50%	17-11-1993	98,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,050

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,900
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,075
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,175
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,350
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,500
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,400
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,075
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,775
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,825
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,275
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	91,925
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	90,200
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	91,250
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,150
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,875
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,075
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	93,700
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,90%	94,600
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M31050

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da due società

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 376.704.000, dovuto dall'Associazione Anni Verdi, con sede in Roma, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Roma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 64.778.000, dovuto dalla ditta Biasin Franca di Treviso è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1990 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

90A2516

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «A.C.R. - Apre centro revisioni S.r.l.», in Arezzo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 2 giugno 1990 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «A.C.R. - Apre centro revisioni S.r.l.», con sede in Arezzo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

90A2535

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Parma da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Parma è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 108 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2515

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 200,9.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1990 rispetto a maggio 1989 risulta pari a più 5,7 (cinquevirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1990 rispetto a maggio 1988 risulta pari a più 12,9 (dodicivirgolanove).

90A2538

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Mattéotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
annuale	L.	296.000
semestrale	L.	160.000
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	52.000
semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	L.	166.000
semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
semestrale	L.	300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale.*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	135.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 3 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000